

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 24-7285

Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni al Comune di San Giorio di Susa (TO).

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, ha fornito indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, con le DDGR n. 31-3749 del 6.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002, n. 1-8753 del 18.03.2003, n. 24-242 del 13.06.2005, n. 2-11830 del 28.07.2009, n. 31-1844 del 7.04.2011 e n. 64-7417 del 7.04.2014;
- il Comune di San Giorio di Susa ha effettuato studi geologici propedeutici alla variante dello strumento urbanistico che sono stati esaminati nell'ambito del procedimento di valutazione tecnica n. 88/19.11/2003 da parte del Gruppo Interdisciplinare, istituito ai sensi delle DD.G.R. 6 agosto 2001 n. 31-3749, 15 luglio 2002 n. 45-6656 e 18 marzo 2003 n. 1-8753;
- tali studi sono stati ritenuti idonei ad aggiornare il quadro del dissesto contenuto nel PAI, in quanto di maggior dettaglio; successivamente alla condivisione del quadro del dissesto il Comune di San Giorio di Susa non ha, tuttavia, attivato la procedura di variante allo strumento urbanistico necessaria al fine di rendere cogenti le limitazioni all'utilizzo urbanistico del territorio evidenziate negli studi geologici stessi.

Dato atto che:

- la cartografia di sintesi dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico individua degli ambiti che ricadono in classe IIIC ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, ovvero in porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla Legge 9/7/1908 n. 445.

Dato atto che, come da valutazioni effettuate dal Settore Geologico:

- tali limitazioni non risultano cogenti in quanto la procedura di revisione dello strumento urbanistico, finalizzata all'adeguamento al PAI, non è stata portata a compimento, e permangono, quindi, condizioni di elevata pericolosità e rischio non adeguatamente normate;
- risulta in particolare necessario adottare in tali zone provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità evidenziati nei citati studi geologici e porre in essere procedure di rilocalizzazione degli edifici a rischio.

Dato atto inoltre, che:

- l'Amministrazione comunale di San Giorio di Susa ha richiesto alla Regione Piemonte con nota n. 1198 dell'11 maggio 2018 l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali ricadenti nelle aree classificate IIC nella cartografia di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, tramite l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della L.R. n. 56/1977;
- il Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte (di seguito Settore Geologico) ha condotto i necessari approfondimenti in merito alle problematiche geologiche che caratterizzano gli ambiti oggetto di richiesta di rilocalizzazione;
- tali approfondimenti, unitamente alle indicazioni già presenti negli studi geologici prodotti in passato dal Comune di San Giorio di Susa, rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica sino all'adeguamento della normativa tecnica di attuazione;
- il Settore Geologico ha richiesto al Comune di San Giorio di Susa il parere di competenza ai sensi del 1° comma del citato art. 9 bis con nota n. 23385 del 22/05/2018;
- il Comune di San Giorio di Susa in riferimento alla citata nota n. 23385 del 22/05/2018 ha formulato le proprie osservazioni con nota n. 32147 del 12/07/2018.
- le considerazioni del Settore Geologico sono state sintetizzate in un documento tecnico comprensivo delle valutazioni sulle osservazioni formulate dal Comune di San Giorio di Susa interessato all'applicazione dei provvedimenti cautelari.

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto documento tecnico che si declina nei seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1, contenente la relazione relativa all'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
- Allegato 2, contenente la normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis;
- Allegato 3, contenente l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 9 bis.

Visti:

- la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di applicare i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'art. 9 bis della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni alle porzioni di territorio per le quali il Comune di San Giorio di Susa ha richiesto l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali ricadenti nelle aree classificate IIC nella cartografia di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, ancorché non approvata, riportati nell'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare come interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui sopra quelli elencati nell'allegato 2 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977 così come definito nella cartografia facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 3);
- di demandare al Settore Geologico il compito di fornire al Comune di San Giorio di Susa la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della necessaria variante dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 9 bis comma 2 della Legge Regionale 56/1977;
- di dare atto che ai sensi del comma 2 dell'art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione di variante al PRG. Ai sensi del citato comma 2, i provvedimenti cautelari perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della LR 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Comune di San Giorio di Susa (TO)
Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni**

Relazione

Premessa

Il Comune di San Giorio di Susa ha effettuato degli studi geologici propedeutici alla variante dello strumento urbanistico che sono stati esaminati nell'ambito del procedimento di valutazione tecnica n. 88/19.11/2003 da parte del Gruppo Interdisciplinare istituito ai sensi delle DD.G.R. 6 agosto 2001 n. 31-3749, 15 luglio 2002 n. 45-6656 e 18 marzo 2003 n. 1-8753.

Tali studi sono stati ritenuti idonei ad aggiornare il quadro del dissesto contenuto nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (di seguito PAI), in quanto di maggior dettaglio; successivamente alla condivisione del quadro del dissesto il Comune di San Giorio di Susa non ha attivato, tuttavia, la procedura di variante allo strumento urbanistico necessaria al fine di rendere cogenti le limitazioni all'utilizzo urbanistico del territorio evidenziate negli studi geologici stessi.

Strumento urbanistico

La cartografia di sintesi dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico, ancorché non approvata, individua degli ambiti territoriali che ricadono in classe IIIC ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, ovvero in porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla Legge 9/7/1908 n. 445.

Tali limitazioni non risultano cogenti in quanto la procedura di revisione dello strumento urbanistico, finalizzata all'adeguamento al PAI, non è stata portata a compimento e permangono, quindi, condizioni di elevata pericolosità e rischio non adeguatamente normate.

• ***Applicazione provvedimenti cautelari***

Le rilevanti problematiche geologiche ed idrauliche che caratterizzano le aree di che trattasi rendono necessario adottare provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità evidenziati e porre in essere procedure di rilocalizzazione degli edifici a rischio.

Sulla scorta della richiesta del Comune di San Giorio di Susa di adottare i provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della L.R. n. 56/1977 finalizzati all'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali ricadenti nelle aree classificate IIIC nella cartografia di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, ancorché non approvata, il Settore Geologico ha attivato le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977 richiedendo all'Amministrazione comunale il parere di competenza ai sensi del

citato articolo 9 bis con nota n. 23385 del 22/05/2018 che è pervenuto in data 12/07/2018 con nota n. 32147.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si ritiene che l'ambito di applicazione dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977 debba essere esteso alle porzioni di territorio comunale perimetrato nella tavola allegata (allegato 3). Si precisa che con la presente si propongono provvedimenti cautelari per quelle aree la cui pericolosità è documentata; la non inclusione delle restanti porzioni di territorio nel perimetro definito non implica, tuttavia, una dichiarazione di sicurezza delle stesse. Valuti l'Amministrazione comunale se e come estendere le verifiche anche agli ambiti limitrofi alle aree oggetto di perimetrazione.

A tal proposito si invita l'Amministrazione comunale di San Giorio di Susa ad attivare le procedure di variante dello strumento urbanistico sulla base degli studi geologici esaminati nell'ambito del citato procedimento di valutazione tecnica n. 88/19.11/2003 da parte del Gruppo Interdisciplinare. Ciò al fine di adeguare il proprio quadro del dissesto al PAI e rendere congruenti le proprie previsioni urbanistiche con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

Comune di San Giorio di Susa (TO)

Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Interventi ammessi:

- 1) Interventi di ripristino delle opere di difesa.
- 2) Interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico.
- 3) Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi, ove coerenti con lo strumento urbanistico vigente:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti limitatamente al solo rifacimento delle coperture e a integrare i servizi igienico-sanitari;
 - c) demolizione.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato.

Si ricorda, inoltre, che le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.lgs 31/01/2018, n. 1.

ALLEGATO 3

**Comune di San Giorio di Susa (TO)
Località Rio delle Boine**

Legenda

 **Ambiti oggetto di proposta di applicazione dell'art. 9 bis della l.r. 56/1977**

